



UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	
AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA	
DIVISIONE TECNICA EDILE	
<b>POLO MONTEDAGO – FACOLTA' DI INGEGNERIA AULA MAGNA Q.145. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' ED IMPIANTI (ESODO, ANTINCENDIO, ILLUMINAZIONE E CLIMATIZZAZIONE)</b>	
	
gennaio 2022	
ELABORATO:	PE ETE 02.1
TITOLO:	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI E SCHEMA DI CONTRATTO
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Art. 23 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</b>	
R.U.P.	Ing. Enrico Mugianesi (Ordine Ingegneri Ancona n. A3015)
PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE	Ing. Laura Consolini (Ordine Ingegneri Pesaro-Urbino n. 1593)
PROGETTISTI IMPIANTI ED ANTINCENDIO	R.T.P. F.L.M. Srls (mandataria) Studio ENERGI di Giulianelli Ing. Bruno & C. S.a.s.

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE  
DIVISIONE TECNICA EDILE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**NORME GENERALI E SCHEMA DI CONTRATTO**

POLO MONTEDAGO – FACOLTA' DI INGEGNERIA AULA MAGNA Q.145. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' ED IMPIANTI (ESODO, ANTINCENDIO, ILLUMINAZIONE E CLIMATIZZAZIONE)
---

## Sommario

CAPO 1	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
Art. 1.	Oggetto dell'appalto .....	4
Art. 2.	Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori .....	5
Art. 3.	Modalità di stipula del contratto .....	6
CAPO 2	DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	6
Art. 4.	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento.....	6
Art. 5.	Documenti contrattuali .....	7
Art. 6.	Disposizioni generali .....	8
Art. 7.	Fallimento dell'appaltatore .....	9
Art. 8.	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	9
CAPO 3	DISCIPLINA ECONOMICA .....	9
Art. 9.	Lavori a misura.....	9
Art. 10.	Anticipazioni .....	10
Art. 11.	Pagamenti in acconto.....	10
Art. 12.	Pagamenti a saldo.....	10
Art. 13.	Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.....	11
Art. 14.	Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo .....	11
Art. 15.	Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	12
CAPO 4	GARANZIE .....	12
Art. 16.	Garanzie per la partecipazione .....	12
Art. 17.	Garanzie per l'esecuzione.....	12
Art. 18.	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	12
CAPO 5	ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI.....	13

Art. 19.	Certificazioni, documentazioni ed adempimenti tecnici .....	13
Art. 20.	Qualità e accettazione di materiali in genere.....	14
Art. 21.	Campionature e prove tecniche .....	15
Art. 22.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	15
Art. 23.	Variazione dei lavori.....	18
CAPO 6	TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	18
Art. 24.	Consegna e inizio dei lavori .....	18
Art. 25.	Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori .....	19
Art. 26.	Proroghe.....	19
Art. 27.	Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori.....	19
Art. 28.	Sospensioni ordinate dal RUP.....	20
Art. 29.	Penali.....	20
Art. 30.	Programma esecutivo dei lavori .....	20
Art. 31.	Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	21
Art. 32.	Risoluzione del contratto .....	21
CAPO 7	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	22
Art. 33.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	22
Art. 34.	Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione.....	22
Art. 35.	Presenza in consegna dei lavori ultimati .....	23
CAPO 8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	23
Art. 36.	Norme di sicurezza generale .....	23
Art. 37.	Piani di sicurezza .....	23
Art. 38.	Piano operativo di sicurezza .....	24
Art. 39.	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	25
CAPO 9	DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI .....	25
Art. 40.	Tutela dei lavoratori.....	25
Art. 41.	DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva.....	25
CAPO 10	NORME FINALI .....	26
Art. 42.	Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia.....	26
Art. 43.	Controversie .....	27
Art. 44.	Spese contrattuali, imposte e tasse .....	27

## CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari agli interventi di miglioramento sismico, adeguamento accessibilità ed impianti (esodo, antincendio, illuminazione e climatizzazione) da eseguirsi presso l'Aula Magna di Ateneo, Facoltà di Ingegneria, Università Politecnica delle Marche, località Montedago, Ancona. Si tratta di lavori di nuova realizzazione necessari per la messa in sicurezza, a norma ed efficientamento sotto vari aspetti dell'edificio contenente l'Aula Magna di Ateneo. L'inserimento del progetto in parola nel Piano Triennale delle Opere è risultato necessario, in primis, sulla base di quanto esposto nei risultati della "Attività di studio a supporto del RUP ai fini della valutazione della vulnerabilità sismica dei complessi edilizi di proprietà dell'Università Politecnica delle Marche – Complesso edilizio Facoltà di Ingegneria" a firma del Prof. Ing. Luigino Dezi e datata 18.12.2015. Infatti, sia nel documento "Sintesi dei risultati" che nel documento dedicato all'Edificio Aula Magna "Relazione Finale Aula Magna" è indicata la necessità di prevedere un intervento di miglioramento e/o riparazione ad eliminazione della vulnerabilità individuate nella relazione stessa. In secondo luogo, dato l'utilizzo dell'Aula Magna quale locale idoneo a pubblico spettacolo, da più fronti dell'Amministrazione è sorta l'esigenza di provvedere all'installazione di un impianto di climatizzazione, attualmente assente, e con l'occasione della revisione dell'impianto di riscaldamento esistente. Non da ultimo, inoltre, trattandosi appunto di locale adibito a pubblico spettacolo, si è palesata la necessità di adeguamento dell'accessibilità da parte dei portatori di handicap alla sala principale dell'Aula Magna e la revisione delle vie di esodo e di quanto connesso alle problematiche antincendio.
2. Il CUP assegnato al progetto è **I32E20000080005**.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, anche se non specificamente esplicitate nella descrizione dei prezzi unitari o negli altri elaborati progettuali. Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri posti a carico dell'Impresa dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riguardo a quelli derivanti dall'attuazione del piano di sicurezza.
4. Per quanto concerne le **demolizioni e rimozioni**, hanno la priorità le quantità indicate nei computi metrici, che dovranno essere comunque puntualmente verificate dall'impresa prima dell'inizio dei lavori, senza che eventuali discrepanze rilevate in quella sede generino maggiori oneri per la stazione appaltante.
5. Un caso specifico di demolizione che necessariamente deve essere valutata in fase pre-inizio lavori è la zona attorno al **pilastro n. 8** indicato negli elaborati del gruppo strutture. Non essendo stata possibile l'indagine invasiva, è necessario che l'impresa affidataria valuti accuratamente le lavorazioni previste e che concordi una soluzione con la Direzione Lavori, qualora il ringrosso debba subire modifiche a valle delle demolizioni effettuate, senza che la nuova soluzione generi maggiori oneri per la stazione appaltante.
6. Una volta avviati i lavori, al termine della fase di **esecuzione di tutte le demolizioni e rimozioni**, sarà onere dell'impresa verificare la fattibilità di quanto previsto nel progetto, concordando con la S.A. e la D.L. eventuali modifiche e le relative procedure di approvazione.
7. La fase preparatoria dei lavori prevede lo smontaggio delle **poltrone** dell'Aula Magna ed il loro stoccaggio per il rimontaggio a fine lavori. L'impresa affidataria ha facoltà di concordare con la S.A. un locale in disponibilità della S.A. per il corretto stoccaggio delle poltrone. Qualora ciò non fosse possibile, l'impresa affidataria ha l'obbligo, senza ulteriori oneri a carico della S.A., di reperire un luogo idoneo allo stoccaggio.

8. Per quanto riguarda la fornitura e posa in opera dell'**ascensore**, è onere dell'impresa affidataria la verifica dello stato dei luoghi per consentire l'installazione della macchina con le caratteristiche previste alla specifica voce di elenco prezzi, ivi compresa l'idonea valutazione del giunto tecnico (pari a circa 5 cm) necessario per il corretto funzionamento, senza oneri ulteriori a carico della S.A. e con le finiture a scelta della DL. La platea di fossa dell'ascensore è stata progettata utilizzando le comuni sollecitazioni che possono essere ritrovate sulle schede tecniche di macchine con le caratteristiche previste in progetto. Resta pertanto in carico all'impresa affidataria la verifica di compatibilità delle sollecitazioni impresse alla fossa dall'ascensore che si andrà effettivamente a montare, senza che ciò generi oneri a carico della S.A.
9. **PD IAV 01 – Capitolato tecnico economico prestazionale Audio/Video**. Si specifica che il capitolato prestazionale è stato formulato sulla base di un preventivo in disponibilità dell'Amministrazione e che esso è stato ritenuto congruo, tenendo conto delle specifiche tecniche indicate. Sarà cura ed onere dell'impresa affidataria verificare quanto indicato prima dell'inizio lavori ed eventualmente sottoporre migliorie all'Amministrazione. Queste ultime in nessun caso potranno generare ulteriori spese e/o oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, rispetto a quanto indicato. Tale indicazione si estende anche alle verifiche acustiche ed al contratto di manutenzione indicate nell'elaborato. E' compresa, quindi, nell'appalto anche la **verifica acustica** in base a quanto indicato nell'elaborato in oggetto e tale verifica dovrà essere eseguita prima dell'inizio dei lavori, senza spese e/o oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
10. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
11. Data la natura dei lavori, la particolarità dell'edificio in oggetto e la complessità dell'organizzazione generale, si prescrive l'**obbligatorietà del sopralluogo** propedeutico alla partecipazione alla gara di appalto.
12. Accettati gli elaborati progettuali ed effettuate le verifiche di cui ai commi precedenti, la **S.A. non risponderà di ulteriori richieste di modifica**, se non per effettive e documentate cause di forza maggiore.

## Art. 2. Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, a base di gara, ammonta alla somma di € **1.910.764,97**, comprensivo dei costi totali relativi agli oneri per la sicurezza pari a € 61.696,60 non soggetti al ribasso, come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato (tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA):
2.

a1) Importo lavori (soggetto a ribasso - compreso costo manodopera)	€ 1.848.818,48
a2) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 35.731,99
a3) Oneri sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 26.214,50
<b>a) Totale Lavori</b>	<b>€ 1.910.764,97</b>
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il costo della manodopera è stimato in € 540.831,90.
4. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
  - a. **Categoria prevalente OG1 – Edifici civili ed industriali:**
    - i. 47,43% per € 906.194,85 (compresa sicurezza inclusa e sicurezza speciale).

- b. **Categoria scorporabile OS30** – Impianti elettrici:
    - i. 26,68% per € 509.812,34 (compresa sicurezza inclusa).
  - c. **Categoria scorporabile OS28** – Impianti termici e condizionamento:
    - i. 25,89% per € 494.757,78 (compresa sicurezza inclusa).
5. Le lavorazioni dovranno essere eseguite da imprese in possesso della certificazione **SOA Classifica III per OG1** ai sensi del DPR 207/2010.
  6. I lavori appartenenti alle categorie impiantistiche per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (categorie OS28 e OS30), possono essere realizzate dall'appaltatore solo se abilitato all'esecuzione di tali lavorazioni ai sensi del citato D.M.; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice solo se abilitata.
  7. L'importo massimo complessivo presunto del contratto, anche nell'eventuale forma del documento di stipula generato dal sistema MEPA o piattaforma analoga, al netto dell'I.V.A., sarà determinato dal prezzo posto a base di gara, di cui alla tabella precedente, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa ed incrementato dal corrispettivo degli oneri per la sicurezza, come sopra indicati.
  8. Detta percentuale di ribasso deve intendersi praticata anche sui singoli prezzi unitari dell'elenco prezzi di cui all'Art. 5, che si intendono al netto dell'I.V.A. e che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo.
  9. E' esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.

### Art. 3. Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato **a misura**.
2. I prezzi unitari sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e comunque secondo le disposizioni di cui all'art. 95 del codice degli appalti.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della S.A..

## CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.



4. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.
5. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e dei lavori edili in generale, sia a carattere nazionale che regionale, secondo le priorità usuale dell'ordinamento giuridico. Qualora necessario, si farà ulteriore espresso riferimento a norme di comprovata validità.

#### Art. 5. Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche nella forma del documento di stipula generato dal sistema MEPA o piattaforma analoga, ancorché non materialmente allegati:
  - a. il presente Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - b. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle varie parti, le relative relazioni, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - c. l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art. 3;
  - d. il computo metrico estimativo;
  - e. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - f. il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - g. il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a:
  - a. il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - b. D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
  - c. La Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
  - d. il Regolamento generale D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
  - e. il Testo unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;
  - f. D.M. 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici – con particolare riferimento agli artt. 2.2.8.4 “area di raccolta stoccaggio materiali rifiuti”, 2.3.5.5 “emissioni di materiali”, 2.3.6 “piano di manutenzione dell’opera”, 2.4 “specifiche tecniche dei componenti edilizi”, 2.5 “specifiche tecniche del cantiere” e 2.7 “condizione di esecuzione”.
  - g. D.M. 20 agosto 1999 – Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992 n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
  - h. D.M. 6 settembre 1994 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'Art. 2, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti;

- b. le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

#### Art. 6. Disposizioni generali

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ivi compreso quanto previsto dalla suddetta legge in termini di subappalto.
4. La S.A. verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, la S.A. corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.
6. Il contraente comunica alla S.A. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, viene utilizzato dalla S.A., dalla Direzione lavori e dal Coordinatore della Sicurezza, per i controlli di competenza.
8. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".



## Art. 7. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la S.A. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la S.A. può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

## Art. 8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. Ai fini del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

## CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 9. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente CSA e secondo gli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 3. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive, pertanto le lavorazioni sostitutive autorizzate di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'Art. 3.
5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art. 2, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale,
6. La DL potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle opere

compiute; ove l'Impresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione e liquidazione. Per eventuali varianti che si rendessero necessarie apportare al progetto, nei limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno utilizzati gli stessi prezzi dell'elenco prezzi di cui all'Art. 5, ovvero saranno concordati con l'Impresa nuovi prezzi; in entrambi casi, a tali prezzi sarà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

#### Art. 10. Anticipazioni

1. L'erogazione dell'anticipazione è regolata dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### Art. 11. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'Art. 9, raggiunge un importo non inferiore a € 400.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dal D.M. 49/2018 del 7 marzo 2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
  - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'Art. 3;
  - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'Art. 2;
  - c. al netto della ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
  - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
  - e. accertata la fine dei lavori, certificata con apposito verbale, verrà predisposta la liquidazione dell'ultima rata di acconto, relativa all'ultimo stato di avanzamento lavori, qualunque ne sia l'ammontare.
3. Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018 del 7 marzo 2018, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi del D.M. 49/2018 del 7 marzo 2018, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
4. La S.A. provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.
5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

#### Art. 12. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'Art. 11, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

#### Art. 13. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla S.A. la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
  - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
  - c. agli adempimenti relativi ai pagamenti dei subappaltatori come previsto dalle normative vigenti in materia;
  - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'0 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture, nei termini previsti dalla normativa vigente al ricevimento delle singole fatture elettroniche, previo accertamento della completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Università Politecnica delle Marche – P.zza Roma 22, 60122 Ancona (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 030019) e dovranno riportare il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato ed il CUP (Codice Unico Progetto).
4. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.
5. Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

#### Art. 14. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 11 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della S.A. per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la S.A. non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della S.A., promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### Art. 15. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Per la disciplina del subappalto e dell'avvalimento si rimanda integralmente a quanto previsto rispettivamente agli artt. 105 e 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### CAPO 4 GARANZIE

#### Art. 16. Garanzie per la partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### Art. 17. Garanzie per l'esecuzione

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione dell'Università, mediante posta elettronica certificata (PEC). L'Università darà l'assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto, e comunque non oltre i dodici mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato. Pertanto, la cauzione prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.

#### Art. 18. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, per un importo pari all'importo contrattuale, una polizza assicurativa che tenga indenne la S.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi 12

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
  - a. la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della S.A. destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
  - b. la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.
4. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
  - a. la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della S.A. occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della S.A.;
  - b. l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della S.A. autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Riguardo la copertura per danni causati a terzi (RCT) deve essere stipulata per una somma non inferiore a € 1.500.000,00 e deve assicurare la S.A. contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori.
6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.
7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## CAPO 5 ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

### Art. 19. Certificazioni, documentazioni ed adempimenti tecnici

1. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre tutte le certificazioni e le documentazioni tecniche necessarie all'espletamento delle pratiche con gli Enti di controllo per l'ottenimento delle previste autorizzazioni e quanto previsto dal D.M. 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi; in mancanza di tale documentazione non si procederà al pagamento della rata di saldo.
2. A tal fine dovranno essere consegnati alla D.L. le seguenti certificazioni e documentazioni tecniche (il presente elenco si consideri come il minimo possibile e non esaustivo, durante il corso dei lavori sarà facoltà della DL formulare ulteriori richieste in materia di certificazioni):
  - a. le certificazioni, dichiarazioni e prove di laboratorio obbligatorie attestanti la conformità alla regola d'arte o alla Normativa vigente di tutti i materiali, elementi e componenti installati non provvisti di Marchi di Qualità;

- b. le documentazioni tecniche estratte dai cataloghi dei costruttori relative ai materiali e componenti installati su CD;
- c. il Piano di manutenzione dell'opera e Piano di manutenzione delle strutture, a lavori eseguiti, ad integrazione e complemento del Piano di Manutenzione di progetto con tutti i dettagli e gli aggiornamenti relativi ad ogni impianto od apparato autonomo e la pianificazione consigliata, anche su CD;
- d. gli elaborati grafici e planimetrici, in duplice copia cartacea e su CD, compresi gli schemi di tutti gli impianti eseguiti, di progetto, aggiornati "**as build**" in base a quanto effettivamente realizzato, firmati dal legale rappresentante dell'Impresa per convalida della loro effettiva rispondenza allo stato di fatto e completati di tutte le caratteristiche costruttive/funzionali relative a tutti i materiali/apparecchiature utilizzando la struttura standard dei disegni della S.A. (layers, blocchi, tipo linea, unità di disegno);
- e. tutte le certificazioni, dichiarazioni di posa, certificati di prova ecc. a firma di tecnico abilitato richiesti al fine della relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo statico **in materia strutturale** su carta e su CD;
- f. tutte le certificazioni, dichiarazioni di posa, omologazioni, certificati di prova ecc. a firma di tecnico abilitato richiesti al fine dell'ottenimento del CPI **in materia antincendio** su carta e su CD;
- g. tutte le certificazioni, dichiarazioni di posa, omologazioni, certificati di prova ecc. a firma di tecnico abilitato **in materia acustica** su carta e su CD, compresa apposita relazione di verifica acustica attiva interna (come previsto dal Capitolato Tecnico Sistema Controllo Audio Video);
- h. tutte le certificazioni, dichiarazioni di posa, omologazioni, certificati di prova ecc. a firma di tecnico abilitato **relative agli impianti** ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.;
- i. tutte le certificazioni, dichiarazioni di posa, omologazioni, certificati di prova ecc. a firma di tecnico abilitato relative agli impianti di sollevamento ed altri impianti speciali ai sensi della **direttiva macchine** 2006/42/CE attuata con D.Lgs. 17/2010 e ss.mm.ii.;
- j. tutte le certificazioni, dichiarazioni di posa, omologazioni, certificati di prova ecc. a firma di tecnico abilitato che attestino, relativamente alle lavorazioni eseguite ed ai prodotti installati, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel D.M. 11 ottobre 2017 – **Criteri ambientali minimi**;
- k. le attestazioni di deposito e/o autorizzazione presso qualsiasi ente pubblico competente;
- l. tutto quanto altro necessario non espressamente indicato e previsto dalla normativa vigente.

#### Art. 20. Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per



l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### Art. 21. Campionature e prove tecniche

1. Per quanto attiene al precedente Art. 19, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio.
2. I campioni e le relative documentazioni accettate e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
3. Sono a carico dell'Appaltatore le ulteriori prove ed analisi, sia in corso d'opera che al termine dei lavori, che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti o di manufatti eseguiti e posti in opera. Per dette prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
4. È altresì a carico dell'Appaltatore la manodopera di supporto per l'esecuzione di prove e sondaggi, richieste dalla Direzione dei Lavori e/o dal collaudatore in corso d'opera per accertamento del collaudo statico. Come specificato nel successivo Art. 22 sono a carico dell'appaltatore tutte autorizzazioni e permessi necessari per l'impianto e la conduzione del cantiere.

#### Art. 22. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la S.A., di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

- d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della S.A. e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la S.A. intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla S.A., l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della S.A., sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
- m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
  - q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  - r. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - s. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.
2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'art. 4 della legge n. 136 del 2010.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla S.A. (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'appaltatore è anche obbligato:
- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
  - c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori;
  - e. a consegnare al direttore dei lavori idonea documentazione fotografica che attesti l'andamento dei lavori;
  - f. a trasmettere alla S.A. in occasione di ogni S.A.L le certificazioni a corredo dei materiali e forniture inclusi nel S.A.L.;
  - g. a redigere eventuali elaborati grafici e/o documenti costruttivi di cantiere per definire dettagli edili e/o impiantistici.
5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in ogni plesso oggetto di lavori un cartello di cantiere con le seguenti caratteristiche:
- a. dimensioni minime 1.00 m (larghezza) x 2.00 m (altezza);

- b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e successive modificazioni intervenute;
  - c. con apposito spazio dedicato all'aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni e dei dati ivi riportati (sospensioni, interruzioni intervenute, ecc);
  - d. ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel cartello devono essere indicati tutti i nominativi delle imprese subappaltatrici con il numero d'iscrizione alla Camera di Commercio.
6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della S.A.; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della S.A..
7. L'Impresa è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate, della loro rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti non diminuiscono la responsabilità dell'Impresa, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Impresa risponderà per la difformità e i vizi dell'opera ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### Art. 23. Variazione dei lavori

1. Per quanto riguarda la variazione dei lavori e la modifica del contratto in corso di esecuzione, si rimanda alla disciplina dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

## CAPO 6 TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### Art. 24. Consegna e inizio dei lavori

1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. La consegna dei lavori stessi potrà avere inizio dopo l'aggiudicazione ma prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'Art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorso quest'ultimi termini la S.A. può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva. L'appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.
3. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Impresa procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente e iniziare nel contempo i lavori, attendendosi, durante l'esecuzione, al cronoprogramma dall'Impresa stessa redatto, ai sensi dell'Art. 30 del presente CSA, in modo da darli completamente ultimati nei termini previsti nell'Art. 25 del medesimo capitolato.
4. Il cantiere dovrà essere attrezzato con i più moderni e perfezionati, in relazione all'entità dell'opera, impianti e macchinari, per assicurare il normale e ininterrotto svolgimento dei lavori e la perfetta esecuzione delle opere, comprese quelle di recinzione e protezione.
5. L'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. La direzione lavori si riserva comunque il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro o l'esecuzione entro un termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.
6. L'Impresa si impegna ad osservare e far osservare ai propri agenti le obbligazioni nascenti dal contratto. La direzione Lavori potrà esigere la sostituzione del personale per insubordinazione,

incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Impresa per i danni o le inadempienze.

7. Il personale direttivo dell'Impresa (direttore tecnico di cantiere e capo-cantiere) dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori. Il persistere in cantiere di personale non di gradimento alla Direzione Lavori può essere causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 25. Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **16 mesi** naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.
2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

#### Art. 26. Proroghe

1. Nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'Art. 25.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.
3. Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.
4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

#### Art. 27. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

#### Art. 28. Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 25, o comunque superano sei mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La S.A. può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

#### Art. 29. Penali

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della **penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille** dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
  - a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 24;
  - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
  - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
  - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 30; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 32, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla S.A. a causa dei ritardi.

#### Art. 30. Programma esecutivo dei lavori

1. Nel rispetto dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il **programma esecutivo dei lavori**, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. La S.A. può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:



- a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della S.A.;
  - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla S.A., che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla S.A. o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della S.A.;
  - d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la S.A. ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

#### Art. 31. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'Art. 25 per le seguenti cause:
- a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione di opere di varia natura, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
  - c. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal CSA;
  - d. eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - e. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

#### Art. 32. Risoluzione del contratto

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la S.A., assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la S.A. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Nell'eventualità che la DL accerti che il comportamento dell'Impresa concreti un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, si darà luogo alla risoluzione del contratto con le modalità stabilite dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Vengono espressamente considerati come "grave inadempimento" anche i comportamenti posti in atto dall'Impresa in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, il mancato rispetto del D. Lgs. 81/2008 e l'inosservanza delle disposizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-*bis*, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Impresa Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni.

4. I danni subiti dalla S.A. in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la S.A. può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Per quanto non espressamente specificato trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## CAPO 7      ULTIMAZIONE DEI LAVORI

### Art. 33.      Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'Art. 34.

### Art. 34.      Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Si applica l'articolo 237 del D.P.R. 207/2010.
4. La S.A., durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
5. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni del direttore dei lavori e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di regolare esecuzione, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

6. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la S.A. ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

#### Art. 35. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La S.A. si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la S.A. si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della S.A. avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la S.A. non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'Art. 33.

## CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

#### Art. 36. Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene, ivi compresi i protocolli ministeriali per il contenimento della diffusione del Covid-19.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

#### Art. 37. Piani di sicurezza

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto alla **riunione di coordinamento** per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., in particolare per la verifica di tutte le indicazioni e disposizioni riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel layout di cantiere. Qualora si riscontri la necessità di modifiche, l'appaltatore dovrà concordare le stesse con il RUP della S.A. e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, tenuto anch'egli all'aggiornamento del PSC, delle Integrazioni al PSC e del relativo layout, senza che vengano generati ulteriori oneri a carico della S.A.
2. L'idonea delimitazione dell'area di cantiere rispetto all'esterno e la chiusura di tutti gli accessi all'Aula Magna rispetto all'interno è indicata negli elaborati dedicati alla sicurezza in cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e tutte le lavorazioni necessarie sono state computate in termini di ore di lavoro nel computo metrico estimativo. Resta in capo all'impresa affidataria la messa in atto di tutto quanto necessario ed indicato negli elaborati, ivi compreso quanto dovesse emergere a valle delle riunioni di coordinamento e delle revisioni del PSC e delle integrazioni ad opera del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Inoltre, all'effettiva apertura del cantiere ed inizio delle lavorazioni, sarà onere dell'impresa affidataria

- e degli incaricati all'ordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., verificare l'effettiva presenza ed eventuale tracciato (su terra, in cunicoli ispezionabili, ecc).
4. Il documento fondamentale al livello di interferenze è il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza**, redatto dal Servizio Salute e Sicurezza dell'Università Politecnica delle Marche, il quale contiene tutte le indicazioni operative a cui la ditta affidataria dovrà ottemperare, oltre ai costi necessari per l'attenuazione dei rischi d'interferenza. Tali costi sono ampiamente assorbiti all'interno degli oneri per la sicurezza.
  5. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le integrazioni al PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
  6. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
  7. L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
  8. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.
  9. All'atto della redazione del progetto esecutivo non risulta la presenza di amianto nelle strutture e componenti dell'edificio oggetto d'intervento. Qualora, durante il corso dei lavori, venga rinvenuto materiale contenente amianto, sarà onere dell'impresa procedere alla bonifica tramite imprese in possesso delle idonee certificazioni ed attenersi a tutte le normative vigenti in materia, in particolare agli artt. 250 e 256 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., senza aggravii di alcun genere per la S.A..

#### Art. 38. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre 30 giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

#### Art. 39. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della S.A. o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### CAPO 9 DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

#### Art. 40. Tutela dei lavoratori

1. L'Impresa, unitamente agli eventuali subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile di competenza territoriale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. Eventuali inadempimenti contributivi accertati, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa. Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.
3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.
4. A mente dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Università opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell'Università medesima, del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### Art. 41. DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla S.A..
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'art. 31 comma 5 della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la S.A.:
  - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
  - b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art. 11 e Art. 12 del presente Capitolato Speciale;
  - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art. 11 e Art. 12 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la S.A. contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la S.A. pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

## CAPO 10      NORME FINALI

### Art. 42.      Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla S.A. gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la S.A. sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art. 32 del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
  - a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti



diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di riferimento del progetto e della procedura.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
  - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia.

#### Art. 43. Controversie

1. In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

#### Art. 44. Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a. le spese contrattuali;
  - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - e. il rimborso delle eventuali spese di pubblicità ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Il Progettista  
Ing. Laura Consolini  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.*